

- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e ha espresso un parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. Nel riportare le informazioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione non appena il fornitore di servizi di crowdfunding pubblica l'offerta di crowdfunding pertinente.

Articolo 2

Formato e requisiti linguistici del modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. Le informazioni di cui all'articolo 1 sono presentate in modo da agevolarne la lettura e sono formulate in uno stile tale da facilitarne la comprensione, anche da parte di potenziali investitori non sofisticati, e tenendo conto delle eventuali difficoltà di comprensione derivanti dalla natura, dalla portata e dalla complessità dell'offerta di crowdfunding.
2. Il linguaggio utilizzato nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è chiaro e conciso e si evitano termini tecnici quando si possono usare termini di uso comune.

Articolo 3

Identificativo dell'offerta di crowdfunding

1. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento comprende un identificativo unico, permanente e standardizzato dell'offerta di crowdfunding pertinente.
2. L'identificativo di cui al paragrafo 1 è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine:
- a) il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding;
 - b) un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding.
3. L'identificativo composto conformemente al paragrafo 2 non varia in seguito alla modifica della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento apportata per uno dei motivi seguenti:
- a) traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in diverse lingue a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503;

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

